



VADEMECUM DEL PDB

ESTRATTO DAL:

**CCNL DELLE ATTIVITÀ FERROVIARIE
2003**

**ACCORDO DI CONFLUENZA AL CCNL
2003**

NORMATIVA ORARIO DI LAVORO

DISCIPLINA SPECIALE PDB/PDM

**ACCORDI E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
20-SET-03 – 20-OTT-03 – 30-GIU-08
15-MAG-09 – 08-OTT-09**

~ 1 ~



PREMESSA

Il CCNL e l'Accordo di Confluenza prevedono una "disciplina generale" valida per tutto il personale del gruppo FS, ed una "disciplina speciale" per il personale di Bordo e di Macchina, che integra quella generale, ed evidenzia la specificità della attività svolta da questi lavoratori.

Lo stesso CCNL e l'Accordo di Confluenza tengono conto di quanto stabilito:

- dal d.lgs. del 8/4/2003 n. 66, delle direttive CEE 93/104 e 2000/34/CE,
- dal d.lgs. del 19/7/2004, n. 213, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro di cui al d.lgs. 66/2003,
- degli accordi stipulati tra le parti Azienda/Sindacato dopo la data del 16/4/2003.

Premesso che, le pagine seguenti, vogliono essere un semplice supporto per il complesso lavoro del personale di bordo richiamando e non certo sostituendo le fonti regolamentari ufficiali.

~ 2 ~



INDICE

Premessa	pag.	2
Indice.....	“	3

ORARIO DI LAVORO E DISCIPLINA SPECIALE PER IL PdB:

Lavoro Settimanale	pag.	6
Lavoro Giornaliero.....	“	7
Assenza dalla Residenza	“	9
Riposo giornaliero in residenza	“	9
Riposo Giornaliero Fuori Residenza	“	11
Riposo Settimanale	“	13
Pausa.....	“	15
Intervallo di riposo lavorato.....	“	16
Lavoro notturno.....	“	16
Termine del servizio (Abbandono treno).....	“	17
Completamento corsa treni.....	“	19
Accessori.....	“	20
Pasti Aziendali.....	“	22
Vetture Eccedenti.....	“	24
Lavoro Straordinario.....	“	30
Festività	“	31
Permessi	“	32
Ferie.....	“	33
Malattia e infortunio non sul lavoro.....	“	35
Assenze.....	“	36
Utilizzazione del PdB	“	38

~ 3 ~



INDICE


COMPETENZE ACCESSORIE

Compenso per lavoro straordinario.....	<i>pag.</i>	43
Indennità per lavoro notturno.....	“	45
Indennità per lavoro domenicale.....	“	45
Indennità per lavoro festivo.....	“	46
Assenza dalla residenza.....	“	48
Indennità di turno.....	“	48
Completamento corsa.....	“	48
Flessibilità.....	“	49
Indennità per scorta vetture eccedenti	“	50
Indennità di utilizzazione professionale PdB.....	“	50
Liquidazione dei premi	“	52

M40.....	<i>pag.</i>	53
Tab. per la formazione di un treno.....	“	56

~ 4 ~





**ORARIO DI LAVORO
e
DISCIPLINA
SPECIALE PER IL
PdB**

~ 5 ~



Settore Personale Viaggiante

www.fastferrovie.it

➤ Lavoro Settimanale

E' considerato lavoro tutto il tempo durante il quale il dipendente è a disposizione negli impianti dell'azienda, tutte le prestazioni accessorie e complementari allo svolgimento delle attività, fatta eccezione per il tempo relativo al riposo fuori residenza.

Per PdB l'orario settimanale, di **36 h** in programmazione, si calcola e s'intende realizzato come media nel turno. In tale ambito, la programmazione dovrà garantire su base mensile il rispetto delle 36 ore settimanali e le aziende dovranno realizzare le condizioni per il rispetto del limite dell'orario settimanale ordinario rapportato al mese.

L'orario di lavoro di norma si svolge su 36 h settimanali con oscillazione settimanale nella programmazione dei turni, di +6h -6h. Previo accordo fra le parti in fase di trattativa turni è possibile elevare la media oraria sopra descritta di ulteriori +2h -2h.

Le parti danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL e del presente accordo sono confermate le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull'utilizzazione del personale ove non modificate dal CCNL e dal presente accordo.

~ 6 ~



➤ Lavoro Giornaliero

- **10 h** per i servizi di andata e ritorno collocati nella fascia 5.00-24.00*.

* Previo accordo, il periodo è prolungabile fino alle 01:00.
Limitatamente ai treni viaggiatori con servizio di andata e ritorno della divisione Pax e D.T.R.

FLESS. da €12,00

- **8 h** per i servizi di andata e ritorno collocati nella fascia 00.00-5.00.

- **7* h** prima e dopo un servizio con riposo fuori residenza.

* Previo accordo possono essere concordati servizi di sola andata o solo ritorno elevabili a 8 ore per tutte le prestazioni collocate nella fascia oraria 5.00-24.00.

FLESS. da €8,00

* Previo accordo elevabile a 8 ore per il viaggio di solo andata se termina entro le ore 1.00 se la prestazione è seguita da RFR solo con treni viaggiatori della divisione Pax

FLESS. da €10,00

n.b.:(I compensi per le flessibilità sono attribuibili solo ed esclusivamente se previsti nel M131)

~ 7 ~



Settore Personale Viaggiante

www.fastferrovie.it

✓ **Servizi DTR di A/R del PdM ad A.U. e del PdB con un solo agente di scorta.**

(Si considerano tali, i servizi che prevedono almeno 2 ore ad A.U.).

- **7 h** per i **servizi ad agente unico** collocati nella fascia oraria **5.00/24.00*** e riguardanti treni del trasporto locale, effettuati con mezzi leggeri autorizzati e omologati

* Previo accordo in sede di Divisione o di Unità produttiva, secondo competenze, potranno essere concordati servizi di andata e ritorno ad agente unico di condotta nella divisione DTR per il PdB con limite massimo di 7 ore anche nella fascia 4.00-5.00 e 24.00-01.00.

FLESS. da €10,00

- **8* h** per i **servizi ad agente unico** collocati nella fascia oraria **5.00/24.00*** e riguardanti treni del trasporto locale, effettuati con mezzi leggeri autorizzati e omologati, qualora la somma tra la pausa e i tempi programmati intercorrenti tra l'effettuazione di più treni risulti di almeno 40 minuti.

* Previo accordo Estensione a 8 ore con termine nella fascia 24:00 - 01:00

FLESS. da €10,00

ACCORDO DEL 20-OTT-03

"Se la prestazione lavorativa diurna per effetto di ritardo del treno intacca il periodo 24:00 - 05:00 compete lo straordinario giornaliero dopo l'ottava ora."

n.b.:(I compensi per le flessibilità sono attribuibili solo ed esclusivamente se previsti nel MI31).

~ 8 ~

➤ Assenza dalla Residenza

Durata massima programmata **24 ore**

➤ Riposo giornaliero in residenza

Riposo giornaliero minimo in residenza è di **16 h**

✓ Riposo giornaliero minimo in residenza servizi DTR.

Fra due servizi di andata e ritorno diurni nella fascia 06:00 - 22:00* di due giornate solari è di **11 h**

La riutilizzazione a seguito di una prestazione non potrà in ogni caso essere prevista d'intesa con il personale interessato, in presenza di eccezionali e indifferibili esigenze di servizio, prima della fruizione del riposo minimo giornaliero di 11 h, così come previsto dalla Direttiva UE n.2000/34/CE.

* Previo accordo estensione della fascia al periodo 05:00 - 24:00
FLESS. da €12,00

Personale disponibile: riposo giornaliero previsto dal turno (se si effettua servizio di turno) e 16 ore negli altri casi.

ACCORDO DEL 20-OTT-03

“Qualora per effetto del ritardo del treno, il riposo giornaliero in residenza si riduce al di sotto del minimo programmabile, purché siano garantite almeno 11 ore, è facoltà dell'agente accettare tale riduzione e proseguire nello svolgimento del turno, ritenendo il riposo giornaliero regolarmente fruito.”

n.b.:(I compensi per le flessibilità sono attribuibili solo ed esclusivamente se previsti nel MI31).

~ 9 ~



✓ **Riposo giornaliero minimo in residenza a seguito di prestazioni che terminano nella fascia notturna.**

18 ore: con servizio fino a 60'	nella fascia 24:00 - 01:00
19 ore: con servizio da 61' a 120'	nella fascia 24:00 - 02:00
20 ore: con servizio da 121' a 180'	nella fascia 24:00 - 03:00
21 ore: con servizio da 181' a 240'	nella fascia 24:00 - 04:00
22 ore: con servizio oltre 241'	nella fascia 24:00 - 05:00

✓ **Riposo giornaliero minimo in residenza a seguito di servizi iniziati in residenza nella fascia notturna**

A seguito di prestazioni che iniziano:

nella fascia 24:00 - 01:59	22 ore
nella fascia 04:01 - 05:00	22 ore
nella fascia 02:00 - 04:00	23 ore

✓ **Riposo giornaliero minimo in residenza a seguito del secondo servizio notturno consecutivo**

Durata **22 ore.**

Se il secondo servizio inizia in residenza nella fascia 02:00 - 04:00 è elevato a **23 ore.**

Personale disponibile: riposo giornaliero previsto dal turno (se si effettua servizio di turno) e negli altri casi il riposo minimo previsto a seguito servizi notturni.

✓ **Riposo giornaliero minimo in residenza precedente una riutilizzazione**

Durata **11 ore.**

~ 10 ~

➤ Riposo Giornaliero Fuori Residenza

La durata del riposo giornaliero fuori residenza è da intendersi al netto del tempo necessario per recarsi o tornare dalle strutture atte alla fruizione del Riposo Fuori Residenza e comprende l'eventuale fruizione del pasto.

- **Limite massimo assenza dalla residenza:**

24 h.

- **Limite massimo tra due riposi settimanali:**

N. 1* Tra due riposi settimanali: * Previo accordo: N. 2

Nella programmazione dei turni di servizio, le aziende prevedono, di norma, un solo RFR tra due riposi settimanali. In sede di ripartizione nazionale, fermo restando i limiti massimi dei RFR, si potrà concordare.

L'inserimento di un'ulteriore RFR tra due riposi settimanali. Ai fini del computo dei riposi giornalieri fuori residenza le aziende dovranno prevedere nella programmazione del turno, di norma, 1 solo RFR tra due riposi settimanali; le parti fermo restando i limiti numerici mensili potranno concordare l'inserimento di un'ulteriore RFR tra due riposi settimanali da considerare medie mensili. In tale ambito, dovendo la programmazione garantire su base mensile il rispetto di tali limiti, le aziende realizzeranno le condizioni per il rispetto di tali limiti nel mese.

- **Limite massimo mensile:**

N. 4 Riposo Fuori Residenza

~ 11 ~

○ **Durata minima:**

7 h comunque interessanti la fascia oraria 24.00-05.00

6h Se interessa per almeno 4 ore la fascia 24:00-05:00

○ **Durata massima:**

9 h

11 h per 1* RFR al mese * previo accordo: **2**

*** Può altresì essere concordato un secondo servizio mensile con RFR fissato in 11 h consecutive, oltre a quello programmabile in sede di ripartizione della produzione con lo stesso limite di 11h.
FLESS. da €8,00**

Riposo Giornaliero Fuori Residenza diurno

Solo previo accordo e alle seguenti condizioni:

- I servizi di andata e di ritorno devono essere entrambi collocati nella stessa giornata solare e nella fascia 05:00 – 24:00.
- Il servizio di andata e il servizio di ritorno devono essere non superiori a 7 ore.
- Durata minima del RFR è fissata a **6 ore**

FLESS. da €8,00

n.b.:(I compensi per le flessibilità sono attribuibili solo ed esclusivamente se previsti nel M131).

~ 12 ~



➤ Riposo Settimanale

Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno ed è spostabile (una sola volta al mese) dal 4° al 7° giorno

○ DURATA MINIMA:

- Non potrà essere inferiore a **48 h** consecutive a decorrere dal termine dell'ultima prestazione lavorativa.
- Comprendente un'intera giornata solare ed il riposo giornaliero.

○ RIPRESA DEL SERVIZIO:

Qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta **prima delle 06:00**

○ MONTE ORE ANNUALE:

Il monte ore annuale:
in programmazione per il personale inserito in turno,
in gestione per il personale senza turno assegnato o in turni di
disponibilità è pari a: **3538 ore**

(Al Personale disponibile il riposo settimanale, che deve essere di 58 ore, può essere spostato solo una volta al mese)

~ 13 ~



ACCORDO DEL 20-OTT-03

Durata del riposo settimanale preceduto da assenze

Il riposo settimanale ha una durata minima di 32 h se preceduto da una assenza a qualsiasi titolo purché dopo sia garantita la ripresa del turno.

Il riposo settimanale ha una durata di 48 ore quando è preceduto da due giornate di assenza a qualsiasi titolo

Durata minima del riposo settimanale per il personale in posizione di scorta, riserva, disponibilità

Vanno garantite 58 ore di riposo settimanale quando il personale si trova in posizione di riserva, scorta, disponibile.

Per la ripresa del turno è sufficiente garantire 48 ore minime e continuative di riposo settimanale.

Per il personale di turno qualora per ritardo del treno il riposo settimanale si riduca al di sotto delle 48 ore, vanno comunque garantite 35 ore minime di riposo settimanale per poterlo considerare regolarmente fruito.

Spostamento in gestione del riposo settimanale

In gestione è possibile anticipare o posticipare di 1 giorno il riposo settimanale

Per un riposo al mese è possibile lo spostamento oltre il 7° giorno, il riposo spostato comunque va fatto recuperare entro la settimana successiva.

Al lavoratore va dato un preavviso di 48 ore.

➤ Pausa

Per i servizi interessanti le fasce orarie 11:00-15:00 e/o 18:00-22:00 nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti continuativi per fruire del pasto (presso mensa, locale convenzionato o tramite erogazione di ticket del valore di € 6,20 - il rimborso a piè di lista è consentito nei soli casi previsti dall'accordo del 30 giugno 2008).

ACCORDO DEL 20-OTT-03

“Qualora per ritardo treni la pausa pasto venga a ridursi o mancare, il personale è tenuto a continuare il servizio previsto.”

In tutti gli altri casi ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore, nella programmazione dei turni dovrà essere comunque prevista una pausa di 15 minuti continuativi, considerando utili a tale fine anche le soste programmate.

ACCORDO DEL 20-OTT-03

Prestazione lavorativa da 6 ad 8 ore di durata

La pausa di 15 minuti può essere collocata in qualsiasi posizione all'interno della prestazione lavorativa

Prestazione lavorativa superiore alle 8 ore

La pausa di 15 minuti deve essere collocata dopo la 1° ora di lavoro e di norma non oltre la 7° ora, comunque non oltre la 8° ora

Per prestazioni lavorative particolarmente prolungate e compatibilmente con esigenze tecniche e/o organizzative l'azienda collocherà la pausa in una posizione il più centrale possibile

Qualora per ritardo treni la pausa programmata venga mancare, il personale è tenuto a continuare il servizio previsto, la pausa verrà ricollocata in un altro periodo, qualora non ci siano spazi possibili per la collocazione, questa sarà collocata al termine della prestazione.

SONO UTILI AI FINI DELLA PAUSA, OLTRE LE PAUSE PER FRUIRE DEL DIRITTO AL PASTO, LE SOSTE PROGRAMMATE, LE VIE ORDINARIE COMANDATE, I TEMPI DI VIAGGIO FUORI SERVIZIO NEI QUALI VA COMUNQUE INDICATO -NEI TURNI DI SERVIZIO- IL PERIODO DESTINATO ALLA PAUSA, FERMO RESTANDO CHE, IN QUEST'ULTIMO CASO, IN GESTIONE LA PAUSA PUÒ ESSERE RIPOSIZIONATA.

~ 15 ~

➤ Intervallo di riposo lavorato

ACCORDO DEL 20-OTT-03

L'utilizzazione in intervallo di riposo è possibile solo su base volontaria

Vanno garantite 11 ore minime di riposo giornaliero fra le prestazioni e 35 ore minime, continuative e comprendenti un'intera giornata solare di riposo settimanale.

Dopo il riposo ci deve essere la ripresa del turno

Al personale compete lo straordinario giornaliero per tutta la prestazione effettuata.

➤ Lavoro notturno

Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore:
00:00 – 05:00
(a livello economico si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni previste, indennità per lavoro notturno, quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00.)

Quantità massima settimanale: (tra due riposi settimanali)	2 servizi
Quantità massima mensile:	11 servizi
Quantità massima annuale pro capite:	350 h

~ 16 ~



Settore Personale Viaggiante

www.fastferrovie.it

➤ Termine del servizio (Abbandono treno)

- **Località:**

Il lavoratore potrà lasciare il servizio alla prima stazione utile predefinita come tale dal Gestore dell'infrastruttura.
(Le località atte per l'abbandono treno saranno comunicate da RFI.)

- **Personale che non intende avvalersi dell'abbandono treno:**

La prosecuzione del servizio non potrà in ogni caso determinare il superamento per più di 2 ore, in attività di scorta dei limiti massimi della prestazione giornaliera (A.R. 10 o 7 ore e RFR 7 o 8 ore), a cui vanno aggiunti i tempi necessari per raggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero.

- **Personale che intende avvalersi dell'abbandono treno**
Limiti:

Il lavoratore ha facoltà di abbandonare il servizio non prima del raggiungimento di uno dei due limiti di seguito riportati:

- **2 ore** dopo il termine del servizio programmato
- **1 ora** dopo limite massimo della prestazione giornaliera.

In caso di servizi che contengano flessibilità e terminano tra la fascia 24:00 – 01:00 l'abbandono treno potrà essere esercitato alle **ore 01:00**.

- **Richiesta:**

La richiesta dovrà essere effettuata al referente di TRENITALIA:

2 ore prima il termine programmato della prestazione giornaliera.

La comunicazione dovrà contenere, oltre agli estremi del treno anche:

- ora d'inizio lavoro prescritto

~ 17 ~

- ora di termine lavoro programmato
 - località sede del successivo riposo giornaliero
- **Provvedimenti dell'azienda.**
- L'azienda realizzerà prioritariamente le azioni necessarie per portare a destino ovvero alla prima stazione utile per la fruizione del riposo secondo le seguenti modalità:
- in caso di prestazione di sola andata seguita da RFR entro l'ora successiva al termine del servizio programmato + 2 ore e comunque entro il limite massimo della prestazione giornaliera + 1 ora, nella località prevista ovvero in un'ideale stazione intermedia purché sia consentita la ripresa del turno
 - in caso di servizio di Andata e Ritorno entro l'ora successiva al termine del servizio programmato + 2 ore e comunque entro il massimo della prestazione giornaliera + 1 ora, il rientro in residenza
- Solo nel caso in cui l'azienda comunichi i provvedimenti per realizzare gli obiettivi di cui sopra può utilizzare l'ulteriore ora per il completamento del servizio (ora di rientro in residenza o località idonea ad usufruire il RFR). Fermo restando, in questo caso, la garanzia di ripresa del turno nel rispetto del riposo giornaliero minimo.

Notti probabili

Il CCNL prevede che i servizi collocati nella fascia 5-24 hanno un orario massimo previsto a 10 ore. Per effetto di ritardi treno tali servizi potrebbero interessare la fascia notturna, **al verificarsi di questa situazione, anche i servizi programmati nella fascia diurna sono da considerarsi servizi notturni e pertanto con limite della prestazione massima ridotta a 8 ore.**

ACCORDO DEL 20-OTT-03

La prestazione ai fini dell'abbandono treno si assimila a quella notturna.

Nel caso che alle ore 24:00 sono già state superate le 8 ore di lavoro, il limite massimo va collocato alle 0:00, se è stato chiesto l'abbandono treno questo dovrà concretizzarsi entro le ore 1:00 compreso il rientro nella sede del riposo giornaliero.

~ 18 ~

➤ Completamento corsa treni

[ACCORDO DEL 20-set-03](#)

Al personale che NON si avvale della facoltà di abbandonare il treno viene riconosciuto un premio di €18 in misura intera ed €9 in misura ridotta.

Condizioni necessarie per averne diritto:

- Il treno in cui si presta servizio viaggia in ritardo.
- Effettua il treno fino a termine corsa non avvalendosi della facoltà di abbandonare il treno.
- I limiti massimi di lavoro giornaliero vengano superati esclusivamente durante il servizio effettuato in attività di “SCORTA TRENO”

Il premio può essere maturato una sola volta per ogni singola prestazione giornaliera

Il limite massimo della prestazione giornaliera, ai soli fini di questo compenso, è dopo 2 ore dalla prestazione programmata e non deve superare di 1 ora la prestazione massima giornaliera programmabile.

Per la determinazione della spettanza del premio nella misura intera o ridotta si fa riferimento al solo periodo di scorta dopo il superamento dei limiti massimi giornalieri.

Misura intera

- Periodo lavorativo nella fascia 5.00-24.00, periodo di scorta oltre il limite massimo giornaliero superiore a 30 minuti.
- Periodo lavorativo interessante la fascia nella fascia 0.00-5.00, è sufficiente 1 minuto di scorta oltre il limite massimo giornaliero

Misura ridotta

- Periodo lavorativo nella fascia 5.00-24.00, periodo di scorta oltre il limite massimo giornaliero inferiore o uguale a 30 minuti.

~ 19 ~



➤ Accessori

Sono confermate tutte le normative tecnico-organizzative in essere alla data di applicazione del CCNL, nonché i correlati aspetti quantitativi, relative alle prestazioni accessorie e complementari funzionalmente connesse all'attività di scorta

Tabella dei tempi accessori del Personale di Bordo:

a) In Partenza per i treni in servizio.	
<i>a.1) da stazioni di origine corsa</i>	
Treni viaggiatori, composti con materiale ordinario, con esclusione dei treni Regionali	30'
Treni viaggiatori, non locali, composti con materiale leggero (ETR, Ale, etc)	20'
Treni viaggiatori locali (Regionali) composti con materiale ordinario	20'
Treni viaggiatori locali (Regionali/Metropolitani) composti con materiale leggero	15'
Treni effettuati con lo stesso materiale e scortati dallo stesso personale del treno precedente	10'
Per il personale addetto alla scorta delle vetture cuccette quando queste partono predisposte in posizione notte	30'
Per il personale addetto alla scorta delle vetture cuccette quando queste partono predisposte in posizione giorno	10'
Personale in servizi commerciali, in sussidio o in squadre di controlleria	0'
Treni viaggiatori con prenotazione obbligatoria	10'
Treni merci	30'
<i>a.2) da stazioni intermedie</i>	
Tutti i treni	10'
Personale in servizi commerciali, in sussidio o in squadre di controlleria	0'

..... ➡

~ 20 ~

..... ←

b) In arrivo per i treni in servizio.	
Tutti i treni (esclusi quelli al rigo successivo)	10'
Personale in servizi commerciali, in sussidio	0'
Maggiorazioni dei tempi accessori.	
Treni regionali composti con materiale ordinario quando il Capotreno deve eseguire in origine corsa la prova completa del freno.	10'
Treni del Trasporto Regionale composti con materiale ordinario, per ogni vettura chiusa e/o aperta dal personale di scorta	5'
Riduzione dei tempi accessori.	
Per i treni effettuati con lo stesso materiale e scortati dallo stesso personale del treno precedente, in caso di sovrapposizione i tempi sono riducibili alla sosta di fatto.	
In sede di formazione dei turni, quando le condizioni di esercizio lo consentono può essere previsto lo scambio dei treni nelle stazioni intermedie del loro percorso fra squadre di scorta; anche in tale caso i tempi sono riduci bili alla sosta di fatto.	
Per necessità di circolazione treni, in esercizio, i tempi accessori possono essere ridotti.	
Tempi supplementari per il PdB.	
Al personale di bordo vengono assegnati dei tempi supplementari per lo svolgimento di operazioni prescritte prima dell'inizio del periodo lavorativo o alla fine dello stesso (ritiro moduli di controlleria, versamento incassi, ecc.) così stabiliti: - all'inizio del periodo lavorativo all'impianto di appartenenza: 5' - al termine del periodo lavorativo all'impianto di appartenenza: 10' Questi tempi vanno attribuiti anche quando trattasi di viaggi fuori servizio; non vanno attribuiti se il periodo lavorativo inizia o termina con un periodo di riserva o disponibilità presenziata.	

~ 21 ~

➤ Pasti Aziendali

Personale addetto scorta treni

- Quando è in riposo di servizio fuori residenza; in tal caso può consumare il pasto sia a pranzo che a cena.
- Quando inizia o termina il turno di servizio in orari che, tenuto conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) entro le fasce orario 11.00-15.00 e 18.00-22.00.
- Quando abbia espletato la sua attività fuori dalla normale residenza di servizio o in sussidio temporaneo presso altri impianti e non possa, a causa della distanza, rientrare in tempo utile nella propria dimora.
- Quando il servizio viene espletato in un periodo che comprende interamente la fascia 11.00-14.30 e/o la fascia 18.30-21.30.

L'azienda in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi erogherà al personale che ne debba fruire, per ciascun pasto, ticket restaurant di valore pari a €6,20.

ACCORDO DEL 30-GIU-2008

Al solo personale in servizio di scorta dei treni, la Società riconoscerà il rimborso a pie' di lista delle spese sostenute per la consumazione del pasto entro il limite massimo giornaliero di € 12,50, nei seguenti casi:

- *Località sprovviste di mense aziendali e nelle quali risulta presente un solo servizio sostitutivo (locale convenzionato), nelle giornate di chiusura dello stesso (riposo settimanale, festività, etc.)*
- *Località sprovviste di servizio sostitutivo e nelle quali risulta presente il servizio di mensa aziendale, nelle giornate di chiusura della stessa (riposo settimanale, festività, etc.)*

~ 22 ~

- *Eventuali ulteriori criticità dovute a situazioni eccezionali (ritardo treno, interruzioni, richiesta di riserva, etc.) che possono pregiudicare la regolarità del servizio, valutate tutte le possibili alternative tecniche d'esercizio, previa l'autorizzazione del proprio responsabile diretto (Responsabile Impianto, Responsabile Produzione o Ufficio distribuzione). Dell'autorizzazione ricevuta dovrà farsi specifico riferimento nella richiesta di rimborso.*

Inoltre, anche in presenza di turni provvisori, per quegli allacciamenti individuati dalle parti a livello decentrato che per motivi logistici specifici del territorio possono determinare l'oggettiva difficoltà della fruizione del pasto, si provvederà a riconoscere il rimborso delle spese del pasto consumato nei limiti del suddetto importo massimo. Tali casi dovranno essere evidenziati sul M131.

➤ Vetture Eccedenti

Confermando l'attuale composizione della squadra minima di scorta (vedi tab.C; Pax tab.A; TMR tab.B) ai treni viaggiatori passeggeri e TMR

	Div. PASSEGGERI			Div. TRASPORTO REGIONALE				TAF
	Eurostar	ICN, EN, WL+Cuc 6:00- 22:00	Solo WL WL+ Cuc 22:01-5:59	Regionali		Interregionali		
				porte chiusura manuale	porte tech.	porte chiusura manuale	porte tech.	
C.T.	dopo 3 ^a vett.	=====	dopo 5 ^a vett.	dopo 3 ^a vett.	dopo 4 ^a vett.	dopo 3 ^a vett.	dopo 3 ^a vett.	dopo 3 ^a vett.
C.S.T.	dopo 5 ^a vett.	dopo 5 ^a vett.	dopo 9 ^a vett.	dopo 5 ^a vett.	dopo 7 ^a vett.	dopo 5 ^a vett.	dopo 6 ^a vett.	dopo 6 ^a vett.

~ 23 ~

VETTURE ECCEDENTI PAX

C O M P. P.	CT			
	1	1/=		
2	2/=	1° CST		
3	3/=			
4	=/=		4/=	
5	1/=	4/=	2° CST	
6	2/=	4/=		
7	3/=	4/=		
8	=/=	4/=	4/=	3° CST
9	1/=	4/=	4/=	
10	2/=	4/=	4/=	
11	3/=	4/=	4/=	
12	=/=	4/=	4/=	
13	1/=	4/=	4/=	4/=
14	2/=	4/=	4/=	4/=
15	3/=	4/=	4/=	4/=
16	3/=	5/=	4/=	4/=
17	3/=	5/=	5/=	4/=
Ec - IC				
<u>CST dopo la 5^</u>				

C O M P. P.	CT			
	1	1/=		
2	2/=	1° CST		
3	3/=			
4	=/=		4/=	
5	1/=	4/=	2° CST	
6	2/=	4/=		
7	2/=	5/=		
8	3/=	5/=		
9	3/=	5/1		
10	2/=	4/=	4/=	
11	2/=	5/=	4/=	
12	2/=	5/=	5/=	
13	3/=	5/=	5/=	
14	3/=	5/1	5/=	
15	3/=	5/1	5/1	
16	3/=	5/2	5/1	
17	3/=	5/2	5/2	
ICN - EN WL+Cuccette (periodo 6-22) ESPRESSI				
<u>CST dopo la 5^</u>				

VETTURE ECCEDENTI PAX

CO MP.	1°	
	CT	CST
1	=/=	1/=
2	=/=	2/=
3	=/=	3/=
4	=/=	4/=
5	1/=	4/=
6	2/=	4/=
7	2/=	5/=
8	3/=	5/=
9	3/=	5/1
10	3/1	5/1
11	3/1	5/2
<p>EUROSTAR</p> <p><u>CT dopo la 3[^]</u> <u>CST dopo la 5[^]</u></p>		

CO MP.	1°	
	CT	CST
1	=/=	1/=
2	=/=	2/=
3	=/=	3/=
4	=/=	4/=
5	=/=	5/=
6	=/=	6/=
7	1/=	6/=
8	2/=	6/=
9	3/=	6/=
10	3/=	7/=
11	4/=	7/=
12	4/=	8/=
13	5/=	8/=
14	5/=	9/=
15	5/=	9/1
16	5/1	9/1
17	5/1	9/2
<p>Solo WL WL+Cuccette (periodo 22.01-5.59)</p> <p><u>CT dopo la 5[^]</u> <u>CST dopo la 9[^]</u></p>		

VETT. ECC. TRASPORTO REGIONALE

C O M P P .	CT			
	1	1/=		
	2	2/=		
	3	3/=	1° CST	
	4	3/1		
	5	1/=	4/=	
	6	2/=	4/=	
	7	2/=	5/=	
	8	3/=	5/=	
	9	3/=	5/1	
	10	3/1	5/1	
	11	3/1	5/2	
	12	2/=	5/=	5/=
	13	3/=	5/=	5/=
	14	3/=	5/1	5/=
	15	3/=	5/1	5/1
	16	3/1	5/1	5/1
	17	3/1	5/2	5/1
	18	3/1	5/2	5/2
	19	3/=	5/1	5/=
20	3/=	5/1	5/1	5/=
Interregionali (chiusura manuale)				
CT dopo la 3[^] CST dopo la 5[^]				

C O M P P .	CT			
	1	1/=		
	2	2/=	1° CST	
	3	3/=		
	4	3/1		
	5	1/=	4/=	
	6	2/=	4/=	
	7	2/=	5/=	
	8	3/=	5/=	
	9	3/=	6/=	
	10	3/=	6/1	
	11	3/1	6/1	
	12	2/=	5/=	5/=
	13	3/=	5/=	5/=
	14	3/=	6/=	5/=
	15	3/=	6/=	6/=
	16	3/=	6/1	6/=
	17	3/=	6/1	6/1
	18	3/1	6/1	6/1
	19	3/=	6/=	5/=
20	3/=	6/=	6/=	5/=
Interregionali (telechiusura)				
CT dopo la 3[^] CST dopo la 6[^]				

VETT. ECC. TRASPORTO REGIONALE

C O M P .	CT		
	1	1/=	
2	2/=		
3	3/=	1°	
4	3/1	CST	
5	1/=	4/=	
6	2/=	4/=	
7	2/=	5/=	
8	3/=	5/=	
9	3/=	5/1	
10	3/1	5/1	2°
11	3/1	5/2	CST
12	2/=	5/=	5/=
13	3/=	5/=	5/=
14	3/=	5/1	5/=
15	3/=	5/1	5/1
16	3/1	5/1	5/1
Regionali (chiusura manuale)			
CT dopo la 3 [^] CST dopo la 5 [^]			

C O M P .	CT		
	1	1/=	
2	2/=		
3	3/=		
4	4/=		
5	4/1	1°	
6	4/2	CST	
7	1/=	6/=	
8	2/=	6/=	
9	3/=	6/=	
10	3/=	7/=	
11	4/=	7/=	
12	4/=	7/1	
13	4/1	7/1	
14	4/1	7/2	
15	4/2	7/2	
16	4/2	7/3	
Regionali (telechiusura)			
CT dopo la 4 [^] CST dopo la 7 [^]			

C O M P. .	CT		
	1	1/=	
2	2/=		
3	3/=		
4	3/1		
5	3/2	1°	
6	3/3	CST	
7	1/=	6/=	
8	2/=	6/=	
9	3/=	6/=	
10	3/=	6/1	
11	3/1	6/1	
12	3/1	6/2	
TAF Doppio piano			
CT dopo la 3 [^] CST dopo la 6 [^]			

n.b.:(le precedenti tabelle restano confermate per ogni qualvolta risultino non applicabili gli accordi del 15 maggio 2009 e 8 ottobre 2009).

ACCORDO DEL 15-MAG-2009

Con riferimento all'art. 35.3 dell' Accordo di Confluenza FS, nei servizi di scorta sui treni effettuati con materiali appartenenti al Gruppo A individuati con i criteri stabiliti dall'ANSF (telechiusura automatica con comando e controllo porte in cabina di guida), le parti convengono che la squadra minima di scorta sia così composta:

- per i treni della DPNI:

- 1 CT/CST per le prime 4 carrozze assegnate;*
- 1 CT/CST + 1 CT/CST fino a 12 carrozze;*

- per i treni della DPR:

- 1 CT/CST per le prime 8 carrozze assegnate;*
- 1 CT/CST per moduli superiori*

Resta confermato il compenso per vetture eccedenti previsto dall'art. 35 dell' Accordo di Confluenza FS

ACCORDO DEL 08-OTT-09

✓ Anormalità al blocco porte:

Nel caso di guasto al blocco porte, restano confermate le assegnazioni di vetture previste fino al 15/05/2009

✓ Comunicazioni GSM/GSM-R

Per l'effettuazione di servizi con modulo di equipaggio ad Agente Solo è necessario che i mezzi di trazione siano attrezzati con CAR-KIT o CAB-Radio. Qualora si verificasse un guasto ai suddetti apparati o alla telefonia il servizio dovrà proseguire con il Capo Treno che prende posto in cabina di guida, fino alla prima località nella quale sia possibile adeguare l'equipaggio o ripristinare le condizioni tecnologiche.

~ 28 ~



➤ Lavoro Straordinario

- Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.

- Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL,

nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, nei

seguenti casi:

- a) Malattia improvvisa di un dipendente durante il disimpegno della sua attività lavorativa;
- b) Mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di condotta e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
- c) Ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), fermo restando quanto stabilito al punto 2.13 dell'art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL;
- d) Prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
- e) Interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.;
- f) Calamità pubblica,

E, salvo giustificati e documentati motivi di impedimento, in tutti gli altri casi di eventi imprevedibili.

Limite massimo straordinario 80 ore trimestrali e 250 annue

~ 29 ~



➤ Festività

ACCORDO DEL 20-OTT-03

- Recupero festività lavorate
Si ha diritto al recupero di 1 giornata qualora nella festività la prestazione resa sia più di 3 ore.
Si ha diritto al recupero di mezza giornata qualora nella festività la prestazione resa sia uguale o inferiore a 3 ore. Il recupero di detta libertà va abbinato ad altra mezza giornata di libertà.
Il periodo entro il quale la festività lavorata va recuperata è stato unificato a 90 giorni.
Il recupero avviene esclusivamente su richiesta del lavoratore.
- Recupero festività coincidenti con riposo
Si ha diritto al recupero di 1 giornata qualora la festività coincida con la giornata solare del riposo settimanale.
Il periodo entro il quale la festività coincidente col riposo settimanale va recuperata è a 90 giorni.
Il recupero avviene esclusivamente su richiesta del lavoratore.

~ 30 ~



➤ Permessi

Ai lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell'1.8.2003 verranno riconosciuti, oltre ai periodi di ferie, **n° 3 giornate di permesso annue**.

Ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio nelle società del Gruppo FS alla data dell'1.8.2003 n° 3 giornate di permesso annue. A tali lavoratori al compimento del 5° anno di servizio verranno riconosciuti i periodi di ferie di cui al **punto b.**

Ai lavoratori assunti a decorrere dall'1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell'8° anno di servizi.

Agli stessi lavoratori di cui al precedente punto un'ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di servizio e un'altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di servizio.

I permessi sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l'anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a due ore. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 12 minuti nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni.

In sostituzione delle soppresse festività religiose di cui alla legge 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento, ai lavoratori spettano quattro giorni di permesso individuale retribuito non frazionabili nel corso di ciascun anno.

La fruizione di detti permessi individuali retribuiti sarà garantita dall'azienda nell'anno di riferimento.

Detti permessi saranno fruiti in via prioritaria rispetto alle ferie.

➤ Ferie

Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:

a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:

- 20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;

b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:

- 25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;

Per l'anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 18 giornate di calendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall'azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sulla base di criteri definiti tra le parti a livello aziendale e tali da garantire annualmente la rotazione dei lavoratori nei periodi di fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori.

Al di fuori del periodo di cui sopra le ferie, su richiesta del lavoratore, possono essere frazionate fino a mezza giornata e godute compatibilmente con le esigenze di servizio.

Ai fini della contabilizzazione delle ferie abbinate al riposo settimanale, dovrà operarsi come segue:

a) dovrà essere calcolato in ore il tempo intercorrente tra la fine del riposo giornaliero spettante al Personale dopo l'ultima prestazione lavorativa e l'inizio del servizio secondo il turno;

b) dal totale delle ore vanno detratti tanti periodi di 48 ore quanti sono i riposi settimanali compresi nel periodo di libertà concesso al dipendente;

c) la differenza va divisa per 24 si otterrà così il quoto ed il resto:

- ✓ il quoto indica il numero dei giorni di ferie fruiti;
- ✓ il resto, che rappresenta le residue ore di libertà,
- ✓ si trascura se è pari o inferiore a 6;
- ✓ si contabilizza con mezza giornata di ferie se è superiore a 6 e inferiore o uguale a 18;
- ✓ si contabilizza con una giornata di ferie se è superiore a 18.

La possibilità di concedere le ferie a mezza giornata è limitata al caso suddetto ed è finalizzata a favorire unicamente la ripresa del turno.

Resta, quindi, fermo il principio generale dell'indivisibilità della prestazione giornaliera per il Personale in questione.

Resta inoltre ferma la divisibilità del riposo settimanale di durata non inferiore a 30 ore in presenza di fruizione di un solo giorno di ferie prima del riposo settimanale.

Solo in sede di regolarizzazione delle predette ferie ed alla condizione che il Personale abbia optato per la ripresa del proprio turno dopo il riposo settimanale, dovranno essere applicate le norme precedentemente enunciate.

Qualora invece, il Personale in questione, fruendo per intero del periodo di libertà dal servizio allo stesso spettante per ferie più riposo settimanale, si presenti in servizio dopo l'ora dell'inizio del periodo lavorativo previsto dal turno per quello stesso giorno, sarà da considerare "disponibile" e come tale utilizzato.

➤ Malattia e Infortunio non sul posto di lavoro

Il lavoratore malato deve avvertire di norma l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data d'inizio della malattia e la relativa prognosi.

L'eventuale prosecuzione dello stato d'incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.

Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.

Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere:

- dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
- dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.

Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l'irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall'art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.

~ 34 ~

➤ Assenze

ACCORDO DEL 20-OTT-03

- Ferie, festività, permessi e assenze giustificate
Una giornata (di ferie, festività, permesso o assenza giustificata) equivale a 24 ore di libertà dal servizio.

L'inizio coincide con la presentazione in servizio della prima prestazione lavorativa del periodo di libertà richiesto.

Per ferie e permessi possono essere richieste e/o concesse anche mezza giornata.

- Assenza per malattia o infortunio
La ripresa del servizio dopo un periodo di malattia e/o infortunio è dopo le ore 8:00 del giorno successivo al termine dell'evento.

Il lavoratore ha facoltà di anticipare la ripresa del servizio, comunque non prima delle ore 0.01 del giorno indicato.

Qualora il rientro avviene in una posizione del turno in cui l'agente viene a trovarsi in una posizione diversa da disponibile, riserva o scorta, il lavoratore ha diritto al turno.

Se il giorno del rientro l'agente sia di riposo e il giorno successivo in posizione di riserva, scorta o disponibile, il riposo ha una durata di 24 ore.

Tabella Riepilogativa delle Assenze PDB:

Assenza	Durata dell'assenza	Ripresa turno		Durata del Riposo Settimanale a seguito di assenze	
				Personale di turno valorizzazione	Personale senza turno valorizzazione
	Per ogni evento				
Ferie o Festivo	24 h (Dal termine del riposo giornaliero o settimanale)	=>5gg	SI	Riposo ⁽¹⁾⁺ Turno	48 h
		<5 gg	SI	48 h ⁽¹⁾	
Malattia	24 h (solari)	=>5gg	SI (dopo le 8.00)	Riposo ⁽¹⁾⁺ Turno ⁽²⁾	Riposo + Disp. 8.00 ⁽³⁾
		<5 gg	DISP. 8.00	Riposo ⁽¹⁾⁺ Disp. 8.00 ⁽³⁾	
Infortunio	24 h (solari)	SI	Riposo ⁽¹⁾⁺ Turno ⁽²⁾	Riposo + Disp. 8.00 ⁽³⁾
Recupero Festività	24 h (Dal termine del riposo giornaliero o settimanale)	SI	Riposo ⁽¹⁾⁺ Turno	48 h
Assenze Giustificate (generiche)	24 h (Dal termine del riposo giornaliero o settimanale)	SI	Riposo ⁽¹⁾⁺ Turno	48 h
Assenze Giustificate (donazione sangue)	24 h (Dall'ora dell'inizio del servizio da cui si assenta)	SI	Riposo ⁽¹⁾⁺ Turno	48 h
Assenze Giustificate (donazione sangue)	24 h (Dall'ora effettiva del prelievo se non in servizio)	SI	Riposo ⁽¹⁾⁺ Turno	48 h
Aggiornamento Professionale	Un'assenza dal servizio	SI	Riposo ⁽¹⁾⁺ Turno	48 h

ATTENZIONE:

- (1) a seguito di una sola assenza dal servizio a qualsiasi titolo in precedenza del riposo settimanale il riposo stesso si riduce a 32 ore
- (2) fatta salva la possibilità di anticipare la ripresa del servizio dalle 00.00
- (3) fatta salva la possibilità di anticipare la ripresa del servizio dalle 00.01

~ 36 ~

➤ Utilizzazione PdB di scorta, riserva o disponibile.

RISPETTO DEI TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI.

I turni di lavoro del personale utilizzato alla scorta dei treni formati nel rispetto delle norme vigenti devono essere rispettati da tutti gli interessati. In particolar modo si deve operare affinché a tutto il personale viaggiante sia garantito il rispetto del turno.

Indipendentemente dalla loro destinazione specifica le "riserve" e le "scorte" vengono utilizzate promiscuamente.

La prestazione giornaliera del personale, la posizione di riserva, scorta o disponibilità non deve superare i limiti imposti dalla normativa di lavoro e la ripresa del servizio non deve avvenire prima del riposo minimo giornaliero prevista dalla colonna scortata. Per il riposo settimanale vanno attribuite sempre 58 ore minime.

Per conto gli agenti ai quali è garantito il riposo giornaliero e le altre condizioni previste dalla normativa sono tenuti alla ripresa del turno coerentemente con le disposizioni vigenti. Le presenti disposizioni possono non trovare applicazione nei casi contemplati dall' Art. 23 del CCNL AF 16/04/03.

UTILIZZAZIONE DEGLI AGENTI IN POSIZIONE DI DISPONIBILITÀ

Agenti resi disponibili per garantire la formazione della squadra minima di scorta al treno:

Ai soli fini di ottenere la formazione di una squadra minima per la partenza di ogni treno, possono essere distolti agenti dal rispettivo turno di lavoro purché il nuovo servizio assegnato non comporti un impegno totale superiore ad un' ora rispetto quello previsto dal turno (compreso l'eventuale riposo fuori residenza), fermi restando i limiti

~ 37 ~

previsti dalla normativa sull'orario di lavoro.

Il personale cui è assegnato per tale motivo un servizio diverso, deve essere reinserito nel proprio turno al compimento della diversa prestazione, in corrispondenza del servizio di turno immediatamente successivo a quello dal quale è stato distolto, nel rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

Nei casi previsti dall'Art.23 CCNL AF del 16/04/2003 il diverso servizio deve essere notificato agli agenti con emissione di M40.

Agenti disponibili per altre cause:

Gli agenti dei treni possono venire a trovarsi in condizioni di non poter riprendere subito il proprio turno per cause diverse da quelle indicate al precedente punto, cioè per ritardo o soppressione non prevista dall'orario dei treni, per rientro dalla malattia, festività congedo od altra assenza. Anche in tali casi il Capo Personale Viaggiante Distributore deve curare che agli agenti siano assegnati altri servizi che, salvo materiale impossibilità, consentano agli stessi la sollecita ripresa del rispettivo turno. In caso ciò non risulti possibile, gli agenti saranno utilizzati secondo le norme del seguente punto 3.

UTILIZZAZIONE DEGLI AGENTI IN POSIZIONE DI RISERVA O SCORTA.

Precomando dei servizi:

Di regola il servizio da effettuare deve essere precomandato a ciascun agente di riserva o di scorta a conclusione della precedente prestazione giornaliera, secondo l'ordine determinato dall'ora di termine del servizio e di inizio di quello nuovo.

Il precomando dei servizi, ordinari o straordinari già programmati che, al momento, risultino da assegnare, dovrà tuttavia essere limitato a quelli che iniziano non oltre la 24^a ora dal termine del servizio precedente o non oltre l'ora di ripresentazione prevista.

~ 38 ~

Nel caso in cui, al momento della presentazione dell'agente al termine del servizio, non vi fossero servizi precomandabili entro i termini di cui sopra oppure, anche sussistendo la possibilità di precomando, il Capo Personale Viaggiante Distributore (in relazione alle esigenze del servizio) non ritenga opportuno attuarlo, all'agente dovrà essere indicata l'ora di ripresentazione in servizio.

Agli agenti che si trovano in posizione di ultima riserva o scorta del gruppo cui appartengono dovranno possibilmente attribuirsi, anche modificando l'ordine cronologico di assegnazione, quei servizi che consentano la ripresa del proprio turno, similmente a quanto stabilito per gli agenti in posizione di disponibilità.

Riposi giornalieri e settimanali:

L'ora di presentazione in servizio di un agente in posizione di riserva o scorta che abbia svolto un servizio del turno, è quella prevista dal turno stesso in corrispondenza del servizio immediatamente successivo a quello svolto.

Rinvio:

È ammesso il rinvio della presentazione.

Tale rinvio deve, tuttavia costituire un provvedimento di carattere eccezionale, da adottarsi quando le esigenze del servizio lo rendano indispensabile. In ogni caso non è ammesso più di un rinvio a seguito dello stesso riposo giornaliero o settimanale.

Il tempo materiale strettamente necessario alla comunicazione del rinvio non si considera lavoro.

L'agente non precomandato ad un servizio, prima della presentazione può mettersi tempestivamente in comunicazione (per telefono o altro mezzo) con il Capo Personale Viaggiante Distributore, al fine di avere conferma o meno dell'ora di presentazione in deposito assegnata prima dell'inizio del riposo. Durante tale comunicazione,

il Capo Personale Viaggiante Distributore può assegnare all'agente un determinato servizio oppure fissargli una nuova ora di presentazione (rinvio a domicilio).

L'agente che non si sia messo tempestivamente in contatto con il Capo Personale Viaggiante Distributore, come sopra detto, ha l'obbligo di presentarsi in deposito all'ora assegnatagli al termine del servizio precedente.

All'atto della presentazione, se il Capo Personale Viaggiante Distributore rileva che non è possibile alcuna conveniente utilizzazione dell'agente, può rinviarlo (rinvio in deposito). In tal caso, il rinvio deve essere disposto e comunicato immediatamente.

La durata di tale rinvio non deve essere inferiore a 8 ore, però l'agente ha facoltà di accettare un rinvio inferiore. Anche in questo caso il rinvio può avvenire sia fissando all'agente una nuova ora di presentazione che assegnandogli direttamente un servizio.

Tuttavia il Capo Personale viaggiante Distributore all'atto della prima presentazione, può accordare direttamente un secondo riposo giornaliero della durata minima di 16 ore qualora preveda che entro tale intervallo l'agente non possa essere utilizzato. Per la successiva utilizzazione si applica il suesposto criterio della precedenza cronologica nell'assegnazione dei servizi.

A parità di ora di presentazione, l'agente già rinvio ha la precedenza sugli altri.

Nel caso di più agenti rinvio alla stessa ora, l'ordine di precedenza è determinato dall'ora della precedente presentazione.

Il rinvio in deposito non è peraltro consentito durante il periodo dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

L'agente che, dopo un rinvio a domicilio o in deposito, non possa comunque essere utilizzato, ha diritto al riposo minimo di 16 ore.

Il Capo Personale Viaggiante Distributore, all'atto di accordare detto riposo gli precomanderà, per quanto possibile, il successivo servizio con i criteri sopra esposti, con precedenza rispetto agli altri agenti di riserva o di scorta non ancora precomandati.

Dal momento in cui un agente si presenta in deposito, non viene rinvio oppure non gli viene concesso subito un ulteriore riposo

~ 40 ~

minimo di 16 ore, ha inizio la sua prestazione giornaliera, dovrà pertanto essergli accreditato come lavoro il tempo che dal momento stesso egli trascorrerà a disposizione negli impianti dell'Azienda.

Tutte le norme attualmente in vigore garantiscono il diritto al turno. I riferimenti sono la “ nuova circolare picciocchi” e la circolare 15/5.cc.80/74280 del 18/10/80 integrata con MOM.15/5cc.81/76277. La conoscenza di questa normativa permette di tutelare meglio i propri diritti.

~ 41 ~



Settore Personale Viaggiante

www.fastferrovie.it



COMPETENZE ACCESSORIE

~ 42 ~



Settore Personale Viaggiante

www.fastferrovie.it

➤ Compenso per lavoro straordinario

Ai lavoratori che effettuano straordinario (giornaliero o mensile) viene corrisposto un compenso determinato come segue:

Feriale diurno	06:01 – 22:00	118%	della retribuzione oraria
Feriale notturno	22:01 – 06:00	135%	della retribuzione oraria
Festivo diurno	06:01 – 22:00	150%	della retribuzione oraria
Festivo notturno	22:01 – 06:00	150%	della retribuzione oraria

La retribuzione oraria si determina nel seguente modo:

**Minimo Contrattuale + Aumenti Periodici +
Salario Professionale**

~ 43 ~



Settore Personale Viaggiante

www.fastferrovie.it

Compenso per lavoro straordinario Giornaliero

È il compenso che retribuisce l'eccedenza nelle prestazioni, rispetto ai limiti massimi normativi.

Viene liquidato con l'aliquota relativa al contesto temporale in cui si colloca (diurno/notturno, feriale/festivo) arrotondando:

- per ciascun evento giornaliero
- per ogni singola tipologia coinvolta nell'evento

I singoli residui inferiori a 30 minuti si sommano e si accreditano arrotondati, con l'aliquota del residuo prevalente.

Compenso per lavoro straordinario Mensile

È il compenso che retribuisce l'eccedenza nelle prestazioni rispetto ai limiti massimi mensili al netto delle prestazioni liquidate come straordinario giornaliero.

Ai fini del calcolo sopra riportato le eventuali assenze hanno il seguente valore convenzionale:

Personale in Turno	pari al lavoro previsto dalla giornata di turno non effettuata a causa dell'assenza
Personale Disponibile	7 ore 12 minuti

I limiti massimi della prestazione mensile sono così fissati:

- mese di 28 giorni ☞ 144 ore
- mese di 29 giorni ☞ 149 ore e 02 minuti
- mese di 30 giorni ☞ 154 ore e 26 minuti
- mese di 31 giorni ☞ 159 ore e 07 minuti

~ 44 ~

➤ Indennità per lavoro notturno

● Oraria

Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22:00 e le 06:00 è corrisposta un'indennità oraria di **€2,20** (arrotondamento mensile ad ora intera la frazione superiore a 30 minuti).

● Giornaliera

Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22:00 e le 06:00 ed hanno titolo all'assenza dalla residenza è corrisposta un'indennità giornaliera di **€2,80**.

Non compete in caso di trasferta.

➤ Indennità per lavoro domenicale

Ai lavoratori che prestano servizio nelle giornate domenicali ad esclusione di Pasqua è corrisposta un'indennità paria a:

per più di 2 ore: **€18,00**

fino a 2 ore: **€ 9,00**

Ai lavoratori che prestano servizio nella giornata di Pasqua è corrisposta una indennità (comprensiva dell'indennità di lavoro domenicale) pari a:

per più di 2 ore: **€60,00**

fino a 2 ore: **€30,00**

~ 45 ~



➤ Festivi

Sono da considerarsi giorni festivi:

1 Gennaio	1° Maggio	1° Novembre
6 Gennaio	2 Giugno	8 Dicembre
Lunedì di Pasqua	29 Giugno	25 Dicembre
25 Aprile	15 Agosto	26 Dicembre

● Lavoro nei giorni festivi

Ai lavoratori la cui prestazione giornaliera ricada in un giorno festivo spetta un'indennità oraria pari al 35% del:

- Minimo contrattuale
- Aumenti periodici di anzianità ed eventuali assegni ad Personam
- Salario Professionale

Inoltre al lavoratore spetta una giornata di riposo da godere entro 90 giorni.

Qualora, per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti al lavoratore verrà corrisposta una giornata di retribuzione.

● Riposo Settimanale coincidente con un giorno festivo

La coincidenza deve essere relativa alla giornata solare in cui si effettua il Riposo Settimanale.

Al lavoratore spetta una giornata di riposo da godere entro 90 giorni.

Qualora, per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell'ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto al lavoratore verrà corrisposta una giornata di retribuzione.

~ 46 ~

- **Lavoro nel giorno di riposo coincidente con la Festività**

Al lavoratore verrà assicurato, oltre l'indennità oraria prevista per il lavoro svolto, il recupero del Riposo entro la settimana stessa o in quella successiva (si rammenta che il riposo può essere differito per una sola volta al mese) ed ulteriore giorno di recupero entro 90 giorni.

Qualora, per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell'ulteriore giornata di recupero entro i 90 giorni verrà corrisposta una giornata di retribuzione.

- **Riposo Settimanale coincidente parzialmente con un giorno festivo**

Al lavoratore verrà assicurato, oltre l'indennità oraria prevista per il lavoro svolto, entro 90 giorni il recupero della prestazione resa nella seguente misura:

- prestazione resa superiore a 3 ore **1 giornata**
- prestazione resa inferiore o uguale a 3 ore **1/2 giornata**

Al fine del computo della prestazione resa va considerato anche il Riposo Fuori Residenza.

Qualora, per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell'ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto al lavoratore verrà corrisposta una giornata o mezza giornata di retribuzione.

➤ Assenza dalla residenza

Per ogni ora di assenza dalla residenza (calcolata dall'ora di partenza prescritto del treno all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro con un'assenza non inferiore a 3 ore) verrà corrisposta un'indennità pari a:

	<i>Nazionale</i>	<i>Estera</i>
Servizi Andata / Ritorno	1,20	1,90
Servizi con Riposo Fuori Residenza	2,10	3,00
Servizi Accudenti Cuccette	0,90	1,44

Ai fini della corresponsione mensile si procederà ad arrotondare per ciascuna tipologia all'ora intera le frazioni maggiori di 30 minuti.

Ove la somma delle frazioni minori o uguali a 30 minuti superi i 30 minuti si accrediterà 1 ora con aliquota senza Riposo Fuori Residenza.

➤ Indennità di turno

Per ogni giornata di presenza è corrisposta un'indennità giornaliera di **€1,90**.

Non compete nelle giornate di malattia, di assenza non retribuita e dei permessi di cui all'art.36 CCNL (decesso di coniuge, parente entro il 2° grado, convivente, permessi per gravi motivi familiari e permesso matrimoniale).

➤ Completamento Corsa

Al personale che NON si avvale della facoltà di abbandonare il treno viene riconosciuto un premio di € 18 in misura intera ed € 9 in misura ridotta.

~ 48 ~

➤ Flessibilità

Flessibilità relativa a servizi impostati sulle 10 ore che terminano fra le ore 24:00 e le ore 01:00	€12,00
Flessibilità per servizi collocati nella fascia oraria 05:00 – 24:00	€8,00
Flessibilità per servizi collocati nella fascia oraria 00:01 – 01:00 o 04:00 – 04:59	€10,00
Riduzione del Riposo giornaliero in residenza	€12,00
Cumulo delle precedenti flessibilità	€16,00

- Nel caso di servizi in regime di flessibilità concordata programmati e non effettuati dall'azienda al lavoratore verrà comunque corrisposta la prevista indennità.
- Nel caso in cui il lavoratore venga reimpiegato verrà corrisposta l'indennità di maggior valore tra quella prevista per il servizio originariamente programmato e quella eventualmente spettante per il nuovo servizio.
- Nel caso in cui il lavoratore non venga reimpiegato e il servizio originariamente programmato dava titolo all'indennità di cumulo delle flessibilità verrà corrisposta l'indennità di maggior valore tra le singole flessibilità previste.
- Le indennità di flessibilità non vengono corrisposte in caso di assenza a qualsiasi titolo.
- Il dipendente che venga distolto da turno per effettuare un diverso servizio non compete l'indennità.
- L'indennità relativa al 2° Riposo Fuori Residenza maggiore di 9 ore è legato al turno. Pertanto viene corrisposta al lavoratore ancorché non abbia effettuato il servizio che prevedeva il 1° RFR maggiore di 9 ore.

~ 49 ~

➤ **Indennità per scorta vetture eccedenti**

Al personale di bordo compete un'indennità oraria per ogni carrozza eccedente (vedi Tab.1) pari a:

Mansioni complete	€1,15
Parziale svolgimento delle mansioni o servizio svolto su Carrozze Letto o Cuccette nella fascia 22:00-05:00	€0,58

➤ **Indennità di utilizzazione professionale PdB**

Parte fissa

livello	01/09/2003	01/01/2004	01/09/2004
D1	58,00	73,68	89,36
D2	58,00	73,00	88,00
F1	35,00	49,20	63,40
F2	35,00	48,52	62,04

Compenso fisso mensile da cui si detrae 1/26 per ciascuna giornata di assenza non retribuita per i primi 58,00 Euro, sul restante importo si detraggono anche i primi 7 giorni di malattia.

Parte variabile

▪ giornaliera (riserva, disponibilità, scuola, congedo)

livello	impianti tab.1			impianti tab.2			impianti tab.3		
	1/9/03	1/1/04	1/9/04	1/9/03	1/1/04	1/9/04	1/9/03	1/1/04	1/9/04
D1	2,00	2,73	3,46	3,50	4,23	4,96	4,50	5,23	5,96
D2	2,00	2,70	3,40	3,50	4,20	4,90	4,50	5,20	5,90
E	2,00	2,67	3,34	3,50	4,17	4,84	4,50	5,17	5,84
F2	2,00	2,66	3,32	3,50	4,16	4,82	4,50	5,16	5,82
F1	2,00	2,63	3,26	3,50	4,13	4,76	4,50	5,13	5,76

▪ oraria

scorta diurna	€2,24
scorta notturna	€4,40
scorta cuccette	€1,15

La scorta notturna è cumulabile con l'indennità relativa al lavoro notturno.

~ 50 ~

ACCORDO DEL 15-Mag-09

Con riferimento all'art. 34.8.3 (Tabella A) dell'Accordo di Confluenza FS 16.4.2003, la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere al personale di scorta che opera nelle condizioni definite dall'accordo del 15-mag-09 (nei servizi di scorta sui treni effettuati con materiali appartenenti al Gruppo A individuati con i criteri stabiliti dall'ANSF, "telechiusura automatica con comando e controllo porte in cabina di guida"), è determinata aggiungendo € 0,75 agli importi delle indennità orarie attualmente previste per la scorta.

scorta diurna	€ 2,99
scorta notturna	€ 5,15
scorta cuccette	€ 1,90

~ 51 ~



➤ LIQUIDAZIONE DEI PREMI AL PDB

ACCORDO DEL 15-Mag-09

Le percentuali di cui al punto 2 dell'art. 75 del CCNL AF sono aumentate rispettivamente nelle misure del 35% e del 10%.

Regolarizzazione	Soprattassa o penalità	% Premio	Premio spettante	note
Mancanza del biglietto: Biglietto scaduto: Mancanza o errata convalida del biglietto:	€50,00	35%	€17,50	
Viaggio fuori itinerario: Viaggio in classe superiore: Fermate non ammesse: Riduzione non spettante:	€8,00	35%	€2,80	
Biglietti o documenti contraffatti, alterati, riutilizzati o ceduti:	€200,00	35%	€70,00	
Emissione biglietto con soprattassa	35%(1)(3)	(1)sulla soprattassa (3)senza limite
Emissione biglietto senza sovrapprezzo	10%(2)(3)	(2)sul totale del prezzo del biglietto (3)senza limite
Emissione di AG 403 (o MO.SA)	Con soprattassa o penalità	35%(1)	...(3) (4)	(1)sulla soprattassa (3)senza limite (4)Va corrisposto ad avvenuto pagamento
Emissione di AG 403 (o MO.SA)	Senza soprattassa o penalità	10%(2)	...(3) (4)	(2)sul totale del prezzo del biglietto (3)senza limite (4) Va corrisposto ad avvenuto pagamento

N.B. Non vanno più corrisposti i premi per:

- La scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria (art. 75 DCA L.34/70 – ex CV46)
- Evitare anomalie nella circolazione dei treni (art. 76 DCA L.34/70 – ex CV47)

~ 52 ~



Settore Personale Viaggiante

www.fastferrovie.it

➤ M40:

M40 da emettere per Mancanza Riposo previsto dal turno:

Si da avviso aldi.... che il sottoscritto , avendo effettuato la colonna n° del Imp., al fine di poter usufruire del riposo giornaliero/settimanale previsto dal turno, non è utilizzabile prima delle ore del giorno, momento in cui in mancanza del comando di una turnazione compatibile, si presenterà in servizio presso il proprio impianto

M40 da emettere per Mancanza Squadra Minima al treno:

Si da avviso aldi.... che non essendoci la squadra minima di scorta confermata dall'art. 35 punto 3 del CCNL 16/04/03 Accordo di Confluenza e dagli accordi del 15/05/09 e 08/10/09, il trenonon è in condizione di partire, Si chiede ,ai fini della partenza il completamento della squadra di scorta o, in mancanza di personale, l'ordine di provvedere alla chiusura delle vetture,

M40 da emettere per Mancanza Rispetto dell' Orario nei Servizi Compatibili:

si da avviso aldi.... che a causa della propria colonna di turno soppressa, lo scrivente dovrà essere utilizzato nella propria fascia di turno dalle ore alle ore, come previsto da M131 e dalla normativa vigente.

M40 da emettere per Dormitori fuori regola

Si da avviso aldi.... che per guasto al riscaldamento/condizionamento/per eccessiva rumorosità nella stanza/per. (specificare altro motivo) nel dormitorio o albergo di mancano le normali condizioni a garanzia del riposo/salute/igiene. Pertanto non potendo usufruire del regolare riposo per l'effettuazione della propria prestazione prevista dal turno assegnatogli, il sottoscritto CT/CST, rientra in sede con vettura n°..... da.... con partenza ore ed arrivo a..... ore salvo vostre disposizioni che garantiscano tempi regolari di RFR e condizioni igienico - ambientali a norma di legge .

~ 53 ~

M40 da emettere per supero prestazione giornaliera.

Si da avviso aldi.... che il sottoscritto CT/CST del treno termina la propria prestazione lavorativa giornaliera alle ore e che, come previsto dall'art. 22 punto 2.13 del C.C.N.L., entro l'ora successiva deve trovarsi nella stazione di

M40 da emettere per Supero di 2 ore dell'ora programmata.

Si da avviso aldi.... che il sottoscritto CT/CST del treno termina la propria prestazione lavorativa giornaliera, rispetto al turno programmato, alle ore ... (2 ore oltre la prestazione programmata) e che, come previsto dall'art. 22 punto 2.13 del C.C.N.L., entro l'ora successiva va deve trovarsi nella stazione di

M40 da emettere per Riposo minimo giornaliero fuori residenza.

Si da avviso aldi.... che il sottoscritto CT/CST del treno termina la propria prestazione lavorativa alle ore e che, come previsto dall'art. 22 punto 2.13 del C.C.N.L., entro tale ora deve trovarsi nella stazione di per la fruizione del riposo minimo giornaliero fuori residenza prima della ripresa del turno.

M40 da emettere per Ripresa turno

Si da avviso aldi.... che il sottoscritto CT/CST del treno del treno chiede il rientro nella stazione di, propria residenza, entro le ore per garantire la fruizione del riposo minimo giornaliero in residenza prima della ripresa del turno nel rispetto dell' art. 22 punto 2.13 del C.C.N.L.

M40 da emettere per Cambio servizio in gestione

Si da avviso aldi.... che il nuovo servizio assegnato non rispetta la circolare M.OM. 15/5.cc.80/74280 del 18/10/80 in quanto supera più di un ora la giornata di turno n°, da me scortata.

~ 54 ~

M40 da emettere per RFR Minimo

Si da avviso aldi.... Che causa ritardo treno, la prestazione nella località di....., è terminata alle ore..... . Si chiede pertanto di poter fruire del RFR minimo previsto dal CCNL.

M40 da emettere per Presentazione dopo Ritardo

Si da avviso aldi.... Che causa ritardo treno, il sottoscritto ha terminato la propria prestazione lavorativa alle ore..... ., pertanto non è utilizzabile prima delle ore, del giorno..... .

M40 da emettere per Pausa Pasto

Si da avviso aldi.... Che causa ritardo treno, viene a mancare la pausa refezione prevista dal turno, si chiede pertanto di conoscere l' ora e la località di fruizione del pasto, come previsto dal CCNL AF Art.22.

M40 da emettere per N° 2 porte nello stesso lato della vettura chiuse ed etichettate

Si da avviso aldi che la vettura n° non e' idonea al servizio viaggiatori in quanto viene a mancare la via di fuga che pregiudica la sicurezza dei viaggiatori. Si chiede il ripristino del funzionamento delle porte o lo scarto della vettura.

SI RICORDA AL CAPO TRENO CHE LA VETTURA DEVE ESSERE PRESENZIATA O (SOLO SE È IN CODA O TESTA TRENO) CHIUSA.

~ 55 ~



➤ Tab. per la formazione di un treno:

PER LA FORMAZIONE DI UN TRENO SI DEVE TENER CONTO DELLA:

1	Massima massa ammessa (Art.60-61)
2	Massima lunghezza ammessa (Art.73)
3	Massa frenata prescritta e norme di frenatura (Art.81)
4	Massima velocità dei veicoli per consentire il rispetto dell'orario previsto (Art.66)
5	Eventuali vincoli riguardanti le composizioni dei treni

La massa di un treno non deve superare:

1	La massima prestazione di una locomotiva (Fascicolo linea)
2	Massima prestazione ammessa dalla resistenza degli organi d'attacco (Tab.20)
3	Massima massa ammessa dalle norme di frenatura (Tab.36-37)
4	1600 ton. (1300 ton. Su linee con grado di frenatura > VI)

La velocità massima non deve superare:

1	Velocità massima della linea o tratto di linea (Ranghi)
2	Velocità massima del mezzo di trazione (Tab. 24-25-26-27-28)
3	Velocità massima rispetto all'ubicazione del mezzo di trazione (Tab. 29)
4	Velocità massima rispetto ai veicoli in composizione (longheroni vetture)
5	Velocità massima rispetto alle norme di frenatura (Tab. B)
6	Velocità massima rispetto a particolari prescrizioni
7	Velocità massima rispetto alle prescrizioni antifortunistiche

Accertamenti:

1	La percentuale di massa frenata esistente non deve essere inferiore alla minima ammessa dalla Tab. B della PGOS rispetto al grado di frenatura principale del tratto di linea da percorrere
2	In composizione non ci siano più di 10 assi consecutivi non frenati
3	La percentuale di massa frenata nella parte rimorchiata e nella seconda metà non sia inferiore ai valori indicati nella Tab. 36 della PGOS. Riferiti ai gradi di frenatura principali e sussidiari del tratto di linea da percorrere
4	La massa frenata del veicolo di coda, o degli ultimi due veicoli, non sia inferiore a 17 ton. (se la seconda metà del treno è composta di soli vuoti è ammesso ridurre a 10 ton. La massa frenata dell'ultimo o degli ultimi 2 veicoli)
5	Se il treno è composto da 20 o più assi, gli ultimi 10 assi di coda devono avere la massa frenata prescritta dalla Tab.37 della PGOS e il tratto di linea deve avere un grado di frenatura superiore alla II o con indice superiore al 2
6	Con un locomotore in coda e con freno efficiente non è necessario il controllo ai punti 4-5

La Massa Rimorchiata si ottiene sommando:

1	Massa lorda (tara + carico) dei veicoli carichi
2	Tara dei veicoli vuoti
3	Massa reale delle automotrici
4	Massa virtuale delle locomotive inattive (Tab.13)
Non entrano nel computo le masse delle locomotive attive o trainante se stesse non collegate con la condotta del freno	

La Massa da Frenare nei treni serviti da freno continuo

Somma delle masse totali (tara + carico) di tutti i rotabili e mezzi di trazione comunque in composizione

Non entrano nel computo le masse delle locomotive attive o trainante se stesse, non collegate con il freno continuo e con freno automatico o moderabile efficiente

La Massa Frenata nei treni serviti da freno continuo

Somma delle masse frenate di tutti i rotabili con freno efficiente in composizione al treno e collegate alla condotta generale del freno.

Non entrano nel computo le locomotive non collegate con la condotta. Si considerano frenanti se stesse.

REFERENTI TERRITORIALI

REFERENTI TERRITORIALI SETTORE PERSONALE VIAGGIANTE		
Regione	Referente	E-mail
<i>Segr. Nazionale</i>	Vincenzo Notarnicola	notarnicola@fastferrovie.it
<i>Segr. Nazionale</i>	Vincenzo Multari	multarivincenzo@fastferrovie.it
<i>Abruzzo</i>	Pampilo Pace	pampilo@fastferrovie.it
<i>Abruzzo</i>	Federica D'Orazio	dorazio@fastferrovie.it
<i>Calabria</i>	Martino Vergata	martino.vergata@fastferrovie.it
<i>Campania</i>	Gennaro Sirico	campania@fastferrovie.it
<i>Emilia Romagna</i>	Roberto Santi	emilia@fastferrovie.it
<i>Friuli V.G.</i>	Saverio Mazzotta	fvg@fastferrovie.it
<i>Lazio</i>	Tiziana Tofone	tofone@fastferrovie.it
<i>Liguria</i>	Virna Della Piane	dellapiane@fastferrovie.it
<i>Lombardia</i>	Brigida Marro	marro@fastferrovie.it
<i>Marche</i>	Elisa Mazzola	mazzola@fastferrovie.it
<i>Piemonte</i>	Fabiana Zingarelli	zingarelli@fastferrovie.it
<i>Puglia</i>	Lucia Lo Campo	locampo@fastferrovie.it
<i>Sardegna</i>	Alessandro Viola	viola@fastferrovie.it
<i>Sicilia</i>	Ignazio Gargano	gargano@fastferrovie.it
<i>Toscana</i>	Carmen Lanzi	lanzi@fastferrovie.it
<i>Toscana</i>	Mara Mencaroni	mencaroni@fastferrovie.it
<i>Trentino A.A.</i>	Carlo Saletti	trentino@fastferrovie.it
<i>Veneto</i>	Michele Nuzzi	nuzzi@fastferrovie.it
<i>Veneto</i>	Elisa Zanoni	zanoni.elisa@fastferrovie.it

~ 58 ~





A CURA DI :

PROGETTO GRAFICO:



ELISA MAZZOLA

PARTE TECNICA:



ALESSANDRO VIOLA



VINCENZO MULTARI

~ 59 ~



Settore Personale Viaggiante

www.fastferrovie.it



~ 60 ~



Settore Personale Viaggiante

www.fastferrovie.it